































## Art. 8

## Maggiorazioni

1. Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati:

- a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
- b) nei giorni festivi;
- c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è calcolata separatamente dalle altre tariffe, con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12.

3. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3, sono effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per cento.

4. La tariffa applicata all'operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente comma è calcolata con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto per le tariffe di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalità di cui allegato 5, modulo 14 del presente decreto per le tariffe di competenza dei PCF e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto. Sono escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento:

a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto;

b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9 del presente decreto;

c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto;

d) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione 3 del presente decreto;

e) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui all'allegato 1,

sezione 4 del presente decreto;

f) le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ai fini export, di cui all'allegato 1, sezione 5 del presente decreto.

5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le tariffe di cui allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione.

## Art. 9

Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale

1. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali.

2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità, di cui al comma 1, sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.

3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli:

- a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;
- b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
- c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.

4. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista nel caso in cui l'ispezione ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza.

5. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma e' applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

6. La tariffa di cui ai commi 1 e 5 si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.



7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

8. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità sono tariffati a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non conformità ai sensi rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento.

9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore.

## Art. 10

### Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria

1. La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali è definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorità competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. L'importo della tariffa oraria è riportato nell'allegato 3, sezione 1.

2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 11 del presente decreto.

3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali, di competenza del Ministero della salute, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 14, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore e frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è di quindici minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 14.

## Art. 11

## Tariffe per la controversia

1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanita' l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita' che esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, prove o diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13 del presente decreto.

## Art. 12

Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe  
da parte del Ministero della salute

1. Gli importi complessivi delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono versati dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale, gestione online.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.

3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, i PCF possono consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del «conto a scalare»; in tal caso l'operatore interessato versa in anticipo un importo calcolato dal PCF.

4. Quando e' adottato il criterio del «conto a scalare» e l'operatore interessato cessa l'attivita', il PCF restituisce, su richiesta dell'operatore stesso, gli importi residui sul conto.

5. Gli importi del «conto a scalare», che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore interessato o accreditati per l'anno successivo.

6. Le spese di cui all'articolo 3, comma 8, sono versate dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo.

7. La tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3, e' versata dall'operatore interessato su conto corrente intestato al Ministero della salute, al capo XX - capitolo n. 2583 - dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla Tesoreria dello Stato, riportando nella causale del versamento il riferimento al riconoscimento del deposito doganale.

8. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale

11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento e' spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

9. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabelle A e B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita e' effettuata entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo e' effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 2, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 6, l'operatore corrisponde la tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A. Ai fini dell'esecuzione del controllo ufficiale, l'operatore deve dare riscontro al Ministero della salute della corresponsione della tariffa.

12. Ai fini dell'applicazione della tariffa forfettaria di cui all'articolo 4, comma 4, entro il 15 gennaio di ogni anno, gli operatori responsabili delle navi-stabilimento corrispondono al Ministero della salute la tariffa relativa al livello di rischio di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C.

13. Le tariffe di cui alla sezione 5 dell'allegato 1, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento e' spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

### Art. 13

Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale

1. L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e

3 dell'allegato 4, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5, con periodicità almeno trimestrale.

2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4. L'Azienda sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9 comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicità almeno trimestrale.

3. Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, **((e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2023,))** l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2 **(( e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) ))**. L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6.

5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo 9, comma 5, emette richiesta di pagamento sulla base delle

indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7.

6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, emette richiesta di pagamento della relativa tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine dei procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione 8 ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6, comma 15, emette richiesta di pagamento della tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7.

7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9.

8. L'Istituto Superiore di Sanita', per le attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13.

9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tariffa di cui al comma 1.

10. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, sono corrisposti dall'operatore all'Azienda sanitaria locale.

11. Gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore a 20 euro, e' possibile emettere tale richiesta al raggiungimento dell'importo di 20 euro entro l'anno di riferimento. Qualora l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione non viene effettuata in quanto antieconomica ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 4 del regolamento.

13. Le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, non sono restituite all'operatore in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, non sono applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare.

14. Le somme relative alle richieste di pagamento emesse dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di contabilita' generale dedicati. Le somme riscosse sono contabilizzate con periodicit  trimestrale.

#### Art. 14

## Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute

1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati:

a) la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14 del capo XX per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma «Sanita' pubblica veterinaria» nell'ambito della missione «Tutela della salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilita' Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai PCF e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonche' per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attivita' di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo;

c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX.

2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 8, comma 4 sono versati alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ articolo 17 del capo XX.

3. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse.

4. Le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non rientrano nella ripartizione di cui al presente articolo.

## Art. 15

### Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale

1. Le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del presente decreto, sono ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali come indicato nel comma 2.

2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione:

a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi;

b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;

c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;

d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero.

3. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo.

4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.

5. La maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute.

6. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 16, dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale

al quale e' stato inviato il campione.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono, a livello regionale o di province autonome, l'eventuale ripartizione tra regione e province autonome e Azienda sanitaria locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'allegato 2, sezione 8.

## Art. 16

### Modalita' di rendicontazione delle tariffe

1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15, con periodicit  semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6.

2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente.

3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma 2, al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3.

5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla rendicontazione di cui al comma 1.

7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo 14 del presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzando il modulo 5 dell'allegato 6 del presente.

## Art. 17

### Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento

1. In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 2, l'Azienda sanitaria locale applica la



tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6 dell'allegato 4, da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non e' stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A.

3. Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

5. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attivita' di macellazione e di lavorazione della selvaggina.

6. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4, per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.

## Art. 18

### Modalita' di aggiornamento e modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al titolo II, capo VI del regolamento (UE) 2017/625, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere a:

a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonche' gli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto relativi alle modalita' di comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe;

b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429.

2. Con decreto del Ministro della salute previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere ad aggiornare l'elenco delle attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

## Art. 19

### Adempimenti dell'Unione

1. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe secondo quanto disposto dall'articolo 85 del regolamento.

#### Art. 20

##### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 21

##### Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' abrogato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di avere efficacia il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministro della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore «certificazioni e nulla osta», punto 17 del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991.

2. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Amendola, Ministro per gli affari europei

Speranza, Ministro della salute

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari  
esteri e della cooperazione  
internazionaleGualtieri, Ministro dell'economia e  
delle finanzePatuanelli, Ministro dello sviluppo  
economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

ALLEGATO 1

Tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali  
effettuati dal Ministero della salute.

## Sezione 1

Tariffe per controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento (UE) 2017/625 effettuati presso il PCF e punto di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento su partite di animali e merci che entrano nell'Unione

## Tabella A

PARTITE DI ANIMALI VIVI:	
a) Bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo, cinghiali e ruminanti	- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e - 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate; o
b) Altre specie animali	- 55 EURO per partita, fino a 46 tonnellate, o - 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;
PARTITE DI CARNI:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e</li> <li>- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o</li> <li>- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.</li> </ul>
PARTITE DI PRODOTTI DELLA PESCA:	
a) Prodotti della pesca non alla rinfusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e</li> <li>- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, o</li> <li>- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;</li> </ul>
b) Prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,</li> <li>- 1200 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate,</li> <li>- 2400 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate,</li> <li>- 3600 EURO per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2000 tonnellate.</li> </ul>
PARTITE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, DI CARNI DI POLLAME, SELVAGGINA SELVATICA, CONIGLIO O SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure</li> <li>- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;</li> </ul>
+-----+-----+	
PARTITE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DIVERSI DAI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO UMANO:	
+-----+-----+	
a) Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano non alla rinfusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate, e</li> <li>- 9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 46 tonnellate, oppure</li> <li>- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate.</li> </ul>
+-----+-----+	
b) Altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano trasportati come carico alla rinfusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 600 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,</li> <li>- 1200 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate,</li> <li>- 2400 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate,</li> <li>- 3600 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 2000 tonnellate.</li> </ul>
+-----+-----+	
PARTITE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE O DI MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE:	
+-----+-----+	
a) Partite di sottoprodotti di origine animale e mangimi di origine animale trasportate non alla rinfusa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 55 EURO per partita, fino a 6 tonnellate,</li> <li>- 9 EURO per tonnellata</li> </ul>

	<p>supplementare, fino a 46 tonnellate, o</p> <p>- 420 EURO per partita, oltre le 46 tonnellate;</p>
<p>b) Partite di sottoprodotti di origine animale e mangimi di origine animale trasportate come carico alla rinfusa:</p>	<p>- 600 EURO per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,</p> <p>- 1200 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 500 tonnellate e fino a 1000 tonnellate,</p> <p>- 2400 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 1000 tonnellate e fino a 2000 tonnellate,</p> <p>- 3600 EURO per nave, con un carico di prodotti superiore a 2000 tonnellate.</p>
<p>PARTITE DI ANIMALI E MERCI IN TRANSITO O TRASBORDATE PROVENIENTI DA PAESI TERZI O CHE SONO CONSEGNATE A NAVI IN USCITA DALL'UNIONE OPPURE A BASI MILITARI DELLA NATO O DEGLI STATI UNITI:</p>	
	<p>- 30 EURO per partita, con una maggiorazione di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto ai controlli. Qualora a seguito di un controllo ufficiale sono rilasciati piu' certificati ufficiali, e' applicata la tariffa corrispondente ad una sola attivita' di controllo</p>

L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE per l'importazione nell'Unione di partite di cui alla presente sezione lettera A) soggette al frazionamento al PCF e' calcolato per ciascuna frazione sulla base degli stessi criteri di cui alle singole categorie

Tabella B

=====

| PARTITE DI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE, ALIMENTI DI ORIGINE  
 | NON ANIMALE E MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI  
 | di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f)  
 | del regolamento (UE) 2017/625: |

<p>a) L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale presso il PCF o il punto di controllo di mangimi di origine non animale e' fissata in:</p>	<p>- 55 EURO per partita, fino a 60 tonnellate,          - 0,9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 460 tonnellate,          - o 420 EURO per partita oltre le 460 tonnellate.</p>
---	---

<p>b) L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale presso il PCF o il punto di controllo di una partita di alimenti di origine non animale e' fissata in:</p>	<p>- 55 EURO per partita, fino a 60 tonnellate,          - 0,9 EURO per tonnellata supplementare, fino a 460 tonnellate          - o 420 EURO per partita oltre le 460 tonnellate.</p>
---	--

<p>c) L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale presso il posto di controllo frontaliero o il punto di controllo di una partita di materiali destinati a venire a contatto con alimenti e' fissata in:</p>	<p>- 55 EURO per partita.</p>
---	-------------------------------

L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE per l'importazione nell'Unione di partite di cui alla presente Tabella B) soggette al frazionamento al posto di controllo frontaliero e' calcolato per ciascuna frazione sulla base degli stessi criteri di cui alle singole categorie.

-----

Tabella C

<p>  Partite di mangimi di            origine non animale,  </p>	<p>   </p>
--	------------

alimenti di origine non animale e materiali destinati a venire a contatto con alimenti soggette ai controlli ufficiali e ad altre attivita' ufficiali presso i PCF e i punti di controllo in conformita' alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625:	- 15 euro per partita
---	-----------------------

Tabella D

Partite controllate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione del 10 ottobre 2019:	
Controllo documentale su partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano, catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, scaricati in paesi terzi:	- 55 EURO per partita

Tabella E

Partite di sottoprodotti di origine animale soggette a controllo del sigillo da parte dei PCF	
	30 EURO per partita, con una maggiorazione di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto ai controlli



Tariffe per controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del Regolamento (UE) 2017/625 effettuati dal PCF presso i depositi di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124.

L'importo della tariffa per il rilascio del certificato ufficiale che accompagna le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono consegnate a navi in uscita dall'Unione oppure a basi militari della NATO o degli Stati Uniti e' fissato in:	55 EURO per partita
L'importo della tariffa per il rilascio del DSCE che accompagna le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti provenienti da paesi terzi, che sono trasportate verso altri paesi terzi, altri depositi e luoghi di smaltimento e' fissato in:	55 EURO per partita.

### Sezione 3

Tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124

L'importo della tariffa relativa al riconoscimento dei depositi di cui	
--	--

all'articolo 23 del		
regolamento (UE) 2019/2124 da		
parte del Ministero della		
salute e' fissata in:	1.500,00 EURO	
+-----+	+-----+	+-----+

Le tariffe di cui alla presente sezione devono essere corrisposte d

#### Sezione 4

Tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel.

Le tariffe di cui alla presente sezione devono essere corrisposte dagli operatori al Ministero della salute.

Tabella A - Costi complessivi delle missioni per il riconoscimento delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali.

Le tariffe forfettarie individuate nella presente tabella sono relative al controllo ufficiale di competenza del Ministero della salute ai fini del riconoscimento e della verifica del mantenimento dei requisiti delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali, di cui agli articoli 4, comma 1 e 2. Le missioni di cui alla presente tabella durano ordinariamente tre giorni. In tal caso, si applicano le tariffe di cui alla seconda colonna. Per ciascun giorno successivo al terzo, fino ad un massimo di cinque giorni, si applicano le tariffe previste nella terza colonna. La missione e' effettuata da due unita' di personale del Ministero.

DESTINAZIONE	COSTO PER MISSIONE DI 3 GIORNI (EURO)	COSTO PER OGNI GIORNO DI MISSIONE SUCCESSIVO AL TERZO (EURO)
EUROPA DEL NORD	6272,11	1157,37
EUROPA MEDITERRANEA	5472,11	957,37
ASIA ORIENTALE	10972,11	1257,37

ASIA CENTRALE	8672,11	957,37
AFRICA DEL NORD	4572,11	957,37
AFRICA CENTRALE	10672,11	957,37
AFRICA DEL SUD	8272,11	957,37
AMERICA DEL NORD	9472,11	1157,37
AMERICA CENTRALE	9472,11	957,37
AMERICA DEL SUD	9472,11	957,37
OCEANIA	7972,11	1057,37

Tabella B - Tariffa per il riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel.

La tariffa forfettaria individuata nella presente tabella e' relativa al controllo ufficiale di competenza del Ministero della salute ai fini del riconoscimento delle navi officina -FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel di cui all'articolo 4, commi 1 e 3

ATTIVITA'	TARIFFA (EURO)
Riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi e reefer vessel	1500,00

Tabella C - Tariffa annuale forfettaria per i controlli ufficiali sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel in acque nazionali.

Per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel, che si trovano in acque nazionali, di cui all'articolo 4, comma 4, il Ministero della salute applica le tariffe di cui alla presente tabella. Le tariffe forfettarie annue sono differenziate in tre livelli di

rischio. Tali criteri sono riferiti ad ogni singolo stabilimento/nave. Le tariffe di cui alla presente tabella, in quanto forfettarie, si applicano a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Livello di rischio		
Basso	Medio	Alto
100	200	300

## Sezione 5

Tariffe per controllo ufficiale e le altre attività ufficiali per l'esportazione

ATTIVITA'	TARIFFA (EURO)
a) Controllo ufficiale finalizzato all'abilitazione all'esportazione, incluso eventuale sopralluogo	1500
b) Controllo ufficiale finalizzato alla verifica della risoluzione di non conformità per l'esportazione, incluso eventuale sopralluogo	1000
c) "Ricertificazione annuale" per il mantenimento dello stabilimento in liste export (il pagamento deve essere fatto entro il mese di giugno di ogni anno)	100 per stabilimento/anno e per paese terzo/anno

## ALLEGATO 2

Tariffe per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti ai sensi dell'allegato IV capo II del regolamento.

## Parte di provvedimento in formato grafico

## ALLEGATO 3

## Sezione 1 - Tariffa oraria.

L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 1 del presente decreto e' di Euro 80.

## Sezione 2 - Fascia oraria ordinaria di apertura dei PCF del Ministero della salute.

Per le finalita' di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici e' determinata in conformita' a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni.

## Sezione 3 - Tariffe per la controversia.

Le tariffe di cui alla presente sezione dovranno essere versate anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita'.

Attivita' richiesta	Tariffa (Euro)
Esame documentale (dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale)	500
Altre analisi, prove o diagnosi	500

ALLEGATO 4  
MODULI PER COMUNICAZIONI

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 5  
MODULI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Parte di provvedimento in formato grafico

## ALLEGATO 6

## MODULI PER RENDICONTAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico